

CONVENZIONE PER ATTIVITA' SANITARIA SPECIALISTICA
IN CONSULENZA IN NUTRIZIONE CLINICA E IN PSICHIATRIA

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede in Mantova in Strada Lago Paio, 10 – P.IVA/C.F. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata semplicemente Azienda

E

Il Consorzio SOL.CO. Mantova con sede in Via Imre Nagy, 32 (P. IVA/C.F. 01837820206) – in persona del Presidente dr. Paolo Galeotti, di seguito denominata semplicemente SOL.CO.

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- il Consorzio gestore della Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità Il posto delle Fragole con sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 1 (di seguito identificata R.S.D. Il Posto delle Fragole) e della Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità Rossonano con sede in Mantova, Via dei Toscani n. 1 (di seguito identificata R.S.D. Rossonano) richiede la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie nella disciplina di nutrizione clinica e in ambito psichiatrico in favore degli ospiti delle R.S.D.;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale medico afferente alla S.S.D. Nutrizione Clinica Artificiale e Servizio Dietetico e alla S.C. di Psichiatria Mantova 1, regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Dirigenti Medici individuati effettueranno gli accessi al di fuori dell'orario di servizio, assolti prioritariamente i compiti istituzionali della propria Struttura di appartenenza;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per il personale medico individuato, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire a SOL.CO., nei termini e secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione, le seguenti attività di consulenza:

- disciplina di nutrizione clinica in favore della R.S.D. Il Posto delle Fragole e R.S.D. Rossonano,
- disciplina di psichiatria in favore degli ospiti della R.S.D. Rossonano.

Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

La valutazione dello stato nutrizionale ed i relativi fabbisogni verrà svolta a chiamata dal Dirigente Medico esperto in Nutrizione Clinica, presso R.S.D. Il Posto delle Fragole e R.S.D. Rossonano, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio. Per ogni accesso dello specialista è prevista la valutazione di un numero massimo di 2 pazienti.

L'attività in ambito psichiatrico presso R.S.D. Rossonano verrà svolta da Medici Specialisti afferenti alla S.C. di Psichiatria Mantova 1, nei giorni feriali e al di fuori dell'orario di servizio e si svilupperà tramite n. 1 accesso mensile della durata massima di quattro ore cadauno

La programmazione delle prestazioni verrà definita d'intesa tra le strutture, nel rispetto delle esigenze dell'Azienda e di norma non riveste il carattere dell'urgenza.

Art. 3 - Strutture e mezzi

SOL.CO. si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 - Rapporti economici

A fronte dell'attività prestata SOL.CO. corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- nutrizione clinica: compenso onnicomprensivo: € 100,00/accesso
- psichiatria: compenso onnicomprensivo: € 150,00/ora

SOL.CO. registrerà gli accessi e le presenze dei Professionisti.

Con cadenza mensile SOL.CO. trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dai Professionisti alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda (email: aclip@asst-mantova.it) utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 - Assicurazione

SOL.CO. garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale erogata dai Professionisti dipendenti dell'Azienda.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e s.m.i. e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione

in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/93 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Decorrenza e validità

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2027, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in forma digitale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Consorzio SOL.CO. Mantova
Il Presidente
Dr. Paolo Galeotti
